

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4950 del 02/09/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N. 41/2001 ARTT. 5, 6, 27 E 31 - MUTTI S.P.A. - DOMANDA DI RINNOVO E VARIANTE NON SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO AGRICOLO IRRIGUO E IRRIGAZIONE AREE VERDI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR), LOC. PIAZZA DI BASILICANOVA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR00A0258. SINADOC 2528/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5148 del 01/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1195, 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione dei volumi estraibili; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la d.G.R. 2173/2015 (Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di cui alla l.r. 13/2015);
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 18976 del 22/12/2005 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma è stata rilasciata alla Società Mutti F.lli S.p.A., C.F. 00447800343, una concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ai sensi del r.r. 41/2001 in comune di Montechiarugolo (PR), in loc. Piazza di Basilicanova, con destinazione ad uso irrigazione agricola a bocca tassata, per un volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 100.000 mc/annui, con scadenza al 31/12/2005 e rinnovo richiesto in data 10/01/2007 e in data 09/12/2025 prot. PG.2015.865129 a nome Mutti S.p.A. (codice pratica **PR00A0258**);

PRESO ATTO che:

- con domanda acquisita al prot. PG/2025/1595 del 07/01/2025, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la Ditta Mutti S.p.A. C.F. e P.IVA 02758310342 ha richiesto la variante non sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee di cui sopra, con sostituzione di pozzo esistente mediante riperforazione nonché cambio di destinazione dell'uso della risorsa idrica e variazione in riduzione del prelievo richiesto (codice pratica PR00A0258);
- nella documentazione a corredo dell'istanza prot. PG/2025/1595 del 07/01/2025 si legge in particolare che *"...Il pozzo in oggetto, costruito nel 1982, risulta ormai non molto produttivo ed inoltre diventerà inaccessibile per le manutenzioni a causa della costruzione in adiacenza di manufatti a servizio della nuova Mensa aziendale Mutti. Il nuovo pozzo in sostituzione verrà realizzato nelle vicinanze del pozzo preesistente che contestualmente verrà inertizzato tramite introduzione di boiacca cementizia in ossequio ai dettami del R.R. N°41 del 20/11/2001 art. 35 comma 1.."*;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-1236 del 03/03/2025 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 r.r. 41/2001, e il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (Relazione di fine lavori acquisita agli atti con nota prot. n. PG/2025/137146 del 30/07/2025);

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee con variante non sostanziale ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

- ai sensi dell'art. 27 c.2 del r.r. 41/2001 le domande di rinnovo che non comportino varianti sostanziali non sono soggette a pubblicazione né condizionate dal parere dell'Autorità di Bacino (ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);

CONSIDERATO che:

- il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi compatibile ai sensi delle DGR 1195/2016 e 1415/2016;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso **Agricolo irriguo**;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della c.d. "*Direttiva Derivazioni*" approvata dall'Autorità di Bacino (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), la derivazione è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;
- ai sensi dell'art. 7 del r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12 del r.r. 41/2001 il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ad oggi Autorità di Bacino Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO che a seguito della variante non sostanziale richiesta il nuovo canone per l'anno 2025 è quantificato in **313,86 euro**;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola con il pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato l'importo di 480,33 euro a titolo di canone per l'anno 2025, risultando quindi a credito di 166,47 euro che verranno decurtati dall'importo dovuto come canone annuo relativo al 2026;
- ha versato in data 18/01/2006 la somma pari a 51,65 euro e in data 27/08/2025 la somma pari a 262,21 euro, per un totale complessivo pari a 313,86 euro, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO:

- che in data 04/08/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
- che in data 04/08/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.Lgs. n. 159/2011;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta fondata sulle dichiarazioni e requisiti contenuti nell'istanza, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR00A0258;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** alla Ditta Mutti S.p.A. C.F. e P.IVA 02758310342, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR00A0258, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte ed ulteriormente dettagliate nel disciplinare allegato:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di 62 m dal p.c.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Montechiarugolo (PR), loc. Piazza di

Basilicanova, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 51, mapp. n. 209; coordinate UTM-RER x: 609027 y: 949434;

- destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo e irrigazione aree verdi;
- portata massima di esercizio pari a 4,5 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 65.344,54 mc/a;
- corpo idrico interessato Codice: 2360ER-DQ2-CCI - Nome: Conoide Parma-Baganza - confinamento inferiore. Stato quantitativo: buono;

2. di **stabilire** che la concessione è **valida fino al 31/12/2034**;
3. di **approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/08/2025;
4. di **dare atto** che il concessionario risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
5. di **quantificare** l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in **313,86 euro**;
6. di **dare atto** che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;
7. di **quantificare** l'importo relativo al deposito cauzionale in **313,86 euro** e di dare atto che esso è stato versato;
8. di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di **dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore a 200,00 euro, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di **dare atto** che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
11. di **rendere** noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma, e che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
12. di **dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di **notificare** il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Mutti S.p.A. C.F. e P.IVA 02758310342 (codice pratica PR00A0258).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di 62 m dal p.c., con tubazione in PVC del diametro di 200 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 kW e dotato di parete filtrante alle profondità comprese tra 30,0 e 35,0 m, tra 45,0 e 55,0 m e tra 61 e 62 m dal p.c..
2. L'opera di presa è sita in Comune di Montechiarugolo (PR), in loc. Piazza di Basilicanova, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 51, mapp. n. 209; coordinate UTM-RER x: 609027 y: 949434.

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo irriguo e irrigazione aree verdi. La superficie indicata per l'uso agricolo irriguo è pari a 18,7 ha, mentre quella indicata per l'irrigazione aree verdi è pari a 5,3 ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4,5 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 65.344,54 mc/a.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 2360ER-DQ2-CCI - Nome: Conoide Parma-Baganza - confinato inferiore. Stato quantitativo: buono.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l'anno 2025 il canone è determinato in **313,86 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma PagoPA sono riportate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle modalità di pagamento concessioni demanio idrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **313,86 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al

termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle

informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di 21 cm per 29,7 cm in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** – Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale

cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario – Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.

155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il/La sottoscritto/a

c.f. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di legale rappresentante di

c.f. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| presa visione del presente disciplinare di

concessione in data / / , dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

per Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.